

COMUNICATO STAMPA

MANUTENZIONE E *REFITTING* SULLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI

Roma, 30 maggio 2022 – L’Agenzia delle Accise delle Dogane e Monopoli ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la [Circolare n. 20 del 27 maggio 2022](#) riguardo le procedure doganali e gli adempimenti operativi per l’introduzione di imbarcazioni da diporto non unionali nel territorio doganale dell’U.E. da sottoporre a lavori di manutenzione e *refitting*.

L’obiettivo è quello di ridurre gli oneri amministrativi per la cantieristica nazionale, dovuti soprattutto agli elevati importi da garantire per le lavorazioni svolte in regime di perfezionamento attivo.

Nel documento, ADM interviene per illustrare una serie di semplificazioni procedurali individuando le lavorazioni di manutenzione che possono essere svolte in regime di ammissione temporanea – con formalità ridotte e senza la prestazione di garanzia – e quelle che devono essere svolte in regime di perfezionamento attivo in quanto più complesse o che comportano una modifica strutturale del bene.

Per tali attività, oltre ad essere dettagliate le procedure operative da utilizzare, sono state introdotte notevoli riduzioni degli importi (fino ad un tetto massimo del 50% o 30% dell’importo di riferimento della garanzia ai fini Iva) da garantire per l’utilizzo del regime di perfezionamento attivo, grazie all’applicazione dei criteri soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa unionale.

I cantieri italiani in possesso di autorizzazione di Operatore Economico Autorizzato, (A.E.O.), per le semplificazioni doganali, potranno beneficiare dell’esonero dell’importo da garantire fino ad un tetto massimo del 100%.

Inoltre, sulla base dell’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate, interessata dall’Amministrazione, viene chiarito che le lavorazioni svolte in ammissione temporanea, così come quelle in regime di perfezionamento attivo, possono usufruire della non imponibilità IVA, ai sensi dell’art.9 primo comma n. 9 del D.P.R. n. 633/72.